

# Primo oggetto

## Modifica della legge militare (Armamento)

# 1

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Volete accettare la modifica del 6 ottobre 2000 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Armamento)?**

Il Consiglio nazionale ha adottato questa modifica con 109 voti contro 59; il Consiglio degli Stati con 38 voti contro 2.

# L'essenziale in breve

## ■ **Impegno a favore della pace**

La Svizzera ha una politica di sicurezza consolidata. Si impegna anche per la sicurezza, la stabilità e la pace oltre i suoi confini. Da tempo impiega a questo scopo anche personale militare, ad esempio in Corea e in Bosnia-Erzegovina.

## ■ **Protezione per i militari**

Nella legge militare dev'essere colmata una lacuna. Le operazioni in regioni dove la pace non è ancora stabile non sono sempre esenti da pericoli. Finora, però, soltanto singoli militari potevano essere armati. Per il resto i militi svizzeri dovevano affidarsi alla sorveglianza e alla protezione di truppe straniere. Questo deve cambiare: la modifica di legge consente di armare un intero reparto, se la situazione della sicurezza sul posto lo richiede.

## ■ **Condizioni chiare per impieghi armati**

Soltanto la Svizzera decide se, come e per quanto tempo intende partecipare a missioni di promovimento della pace. Impieghi armati sono presi in considerazione solo a determinate condizioni: occorre un mandato dell'ONU o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). La partecipazione a tali missioni continuerà a essere volontaria per tutti i militi interessati. Esse devono essere approvate dall'Assemblea federale se vi sono impegnati oltre 100 militi oppure se la loro durata è superiore a tre settimane. Naturalmente, queste missioni non richiedono mai la partecipazione ad azioni di

combattimento o a impieghi con scopi offensivi.

## ■ **Perché il referendum?**

Un comitato per una politica di pace – al quale appartiene anche il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) – e l'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) hanno lanciato il referendum contro questa modifica di legge. In particolare essi temono che la Svizzera voglia avvicinarsi alla NATO e si trovi coinvolta in conflitti.

## ■ **Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento**

È nell'interesse della Svizzera impegnarsi per la pace nel mondo utilizzando a questo scopo i mezzi più efficaci. Spesso è possibile intervenire con l'aiuto civile soltanto quando i mezzi militari hanno contribuito a garantire un minimo di sicurezza. Altri Stati neutrali considerano simili interventi come un fatto normale e questo impegno non ha pregiudicato la loro neutralità.

# Testo in votazione

## Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) (Armamento)

Modifica del 6 ottobre 2000

# 1

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 18-22, 45<sup>bis</sup> e 69 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

*Art. 66* Premesse

<sup>1</sup> Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

<sup>2</sup> Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

<sup>3</sup> L'annuncio per partecipare a un'operazione di sostegno alla pace è volontario.

*Art. 66a* Armamento, impiego

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l'adempimento del loro compito in questione.

<sup>2</sup> È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

*Art. 66b* Competenze

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.

<sup>3</sup> Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

<sup>4</sup> Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2000 414

<sup>2</sup> RS 510.10

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.



# Argomenti dei Comitati d'iniziativa

*Diversi Comitati hanno lanciato il referendum contro la modifica di legge. L'«Azione per una Svizzera neutrale e indipendente» (ASNI) ha raccolto circa 61 500 firme. Essa sostiene la seguente opinione:*

## **«I soldati svizzeri non si mandano all'estero!»**

La Svizzera ha una tradizione umanitaria molto apprezzata. Sul suolo svizzero neutrale è sorto il Comitato internazionale della Croce Rossa. Il nostro Paese adempie i suoi obblighi umanitari in svariati modi. Nel caso del cosiddetto «progetto Armamento» non si tratta di decidere se armare un pochino i soldati svizzeri all'estero per permetterne l'autodifesa. Si tratta invece di partecipare a guerre all'estero e infine di aderire alla NATO. Questo pericoloso gioco di guerra contraddice alla nostra neutralità armata che vanta una lunga tradizione. Chi spara, inevitabilmente diventa un contendente. I nostri soldati diventerebbero marionette al servizio degli interessi delle grandi potenze. Il cittadino svizzero è al contempo un soldato del nostro esercito di resistenza. Dev'essere pronto, in caso di necessità, a sacrificare la propria vita per il Paese. Con la guerra, però, non si gioca: i nostri figli e le nostre figlie torneranno feriti o morti dalle battaglie combattute in terre straniere. A che pro? Il «progetto Armamento» dev'essere respinto per evitare un cambiamento di rotta sbagliato della nostra politica di sicurezza. La Svizzera neutrale deve fornire anche in futuro un aiuto umanitario attraverso interventi civili. Non dobbiamo rinunciare alla nostra tradizione di pace che risale ormai a due secoli. Non vogliamo né un'adesione né un'annessione alla NATO.»

*Il «Comitato referendario per una politica di pace» ha raccolto circa 55 000 firme e sostiene i seguenti argomenti:*

## **«La solidarietà al posto dei soldati»**

La revisione della legge militare vuole intensificare la collaborazione con la NATO. Finora l'armamento dei soldati svizzeri all'estero era autorizzato unicamente per l'autodifesa. La nuova legge prevede l'impiego di armi di qualsiasi tipo, senza restrizioni. Anche la limitazione alle sole missioni di mantenimento della pace è scomparsa dal nuovo testo di legge. In futuro sarebbe possibile persino la partecipazione a interventi di guerra diretti dalla NATO. Le nuove disposizioni proposte nella revisione della legge avrebbero consentito alla Svizzera di prendere parte alla guerra del Golfo, pur escludendo la partecipazione ad azioni di combattimento. La globalizzazione militare voluta dai Paesi ricchi per mantenere un ordine mondiale profondamente ingiusto non contribuisce in nessun modo a ridurre le cause dei conflitti. Per promuovere la pace bisogna aumentare la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo, praticare una politica d'asilo più umana, eliminare la povertà e sostenere il disarmo.»

# Parere del Consiglio federale

1

**La partecipazione a operazioni militari di promozione della pace favorisce gli interessi del nostro Paese. Essa completa il nostro impegno civile a favore della pace, corrisponde agli obiettivi della nostra politica di sicurezza ed è pienamente compatibile con la neutralità. I militi che prendono parte volontariamente a queste operazioni devono potersi proteggere e svolgere il loro compito. Il controllo da parte del Parlamento è garantito. Il Consiglio federale sostiene questa modifica della legge militare in particolare per i seguenti motivi:**

## ■ Interesse nazionale e solidarietà

La nostra partecipazione ad azioni internazionali per il promovimento della pace contribuisce a comporre i conflitti e a stabilizzare la situazione. In tal modo diventa più improbabile che si producano esodi di profughi, i quali potrebbero coinvolgere anche la Svizzera. Offrendo il nostro contributo per arginare crisi e conflitti, diminuisce il rischio che questi eventi si estendano fino a minacciare militarmente anche il nostro Paese. Inoltre, la partecipazione, con l'impiego di tutti i mezzi appropriati, al promovimento della pace esprime la nostra solidarietà. In questo ambito la Svizzera non deve limitarsi a fornire contributi civili e umanitari. La solidarietà vissuta – che da tempo costituisce un principio conduttore della nostra politica estera – risponde anche a un nostro proprio interesse a lungo termine.

## ■ I militari devono potersi proteggere

Anche se partecipano volontariamente ad azioni internazionali per il promovimento della pace, i militari hanno diritto a una protezione ottimale. Per ogni impiego – e in caso di mutamento della situazione anche nel corso di un impiego – viene stabilito quale armamento è necessario. Chi è armato in modo adeguato corre meno rischi di essere aggredito. Per i nostri militi, essere dotati di armi non significa partecipare ad azioni offensive per imporre la pace: la legge lo esclude esplicitamente. Lo scopo è piuttosto di permettere ai militari di difendersi e adempiere

al meglio il compito loro assegnato, invece di dipendere dalla protezione di truppe estere. In Kosovo la nostra SWISSCOY fornisce un sostegno logistico, ma la sua protezione è affidata al contingente austriaco.

## ■ Piena tutela della nostra sovranità

La Svizzera continuerà a decidere in piena autonomia e sovranità se intende partecipare a un intervento internazionale a favore della pace. Se decide di fornire un contributo militare per una missione, stabilisce autonomamente con quali mezzi, per quanto tempo e con quale ruolo si impegnerà e se l'intervento sarà armato o senza armi. Nessun diritto di sovranità verrà alienato alla NATO, all'UE, all'ONU o all'OSCE. Non si tratta in alcun caso di aderire alla NATO.

## ■ La Svizzera rimane neutrale

Anche il promovimento militare della pace è in sintonia con la neutralità e non solleva riserve né dal profilo giuridico, né da quello politico. La partecipazione a operazioni internazionali non costituisce un'ingerenza in un conflitto armato estero. È un impegno a favore della pace ed è conforme ai valori che condividiamo con altri popoli. La partecipazione della Svizzera a simili operazioni è possibile soltanto se queste ultime sono ammesse dal diritto internazionale e rispondono a un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Anche gli altri Stati neutrali europei – Austria, Finlandia, Irlanda e Svezia – da tempo mettono a disposizione truppe armate per interventi

internazionali a favore della pace, senza per questo pregiudicare la loro neutralità.

## ■ Il Parlamento mantiene il controllo

Il Parlamento partecipa pienamente alla decisione in merito a un impiego. Prima di una missione armata, il Consiglio federale deve consultare le competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. E se un impiego armato riguarda oltre 100 militari o dura più di tre settimane, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea federale – normalmente prima dell'inizio della missione, in casi urgenti dopo. Il Consiglio federale ha dunque la competenza per ordinare un impiego che coinvolge fino a 100 soldati armati per una durata massima di tre settimane. In tal modo è garantito un completo controllo parlamentare.

**Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione parziale della legge militare concernente l'armamento.**

# Le azioni a sostegno della pace civili e militari si completano

Le azioni a favore della pace svolte dai militari non fanno concorrenza ai mezzi civili che la Svizzera impiega per promuovere la pace. Lo dimostra molto bene quanto avviene nei Balcani. Ancora durante la guerra nel Kosovo la Svizzera ha fornito un aiuto d'urgenza, dando assoluta priorità all'aiuto sul posto. In Albania, in Macedonia e nel Kosovo la Svizzera ha contribuito ad alloggiare e a rifornire con aiuti in natura i profughi di guerra.

## Le attività civili svizzere nei Balcani

**Sostegno dell'OSCE:** circa 25 Svizzeri si occupano, su mandato dell'OSCE, di tutela e promozione dei diritti dell'uomo, democratizzazione, promozione dei partiti politici e della società civile, organizzazione di media indipendenti e preparazione di elezioni.

**Sostegno dell'ONU:** altri cinque esperti svizzeri lavorano per la missione dell'ONU nei Balcani.

**CIVPOL:** in azioni dell'OSCE e dell'ONU nel Kosovo e in Bosnia-Erzegovina la Svizzera è presente con 17 osservatori civili del Corpo delle guardie di confine e di diversi corpi di polizia (Civilian Police Monitors, CIVPOL).

**Rappresentanza in Macedonia e in Kosovo:** con l'apertura di un'ambasciata svizzera a Skopje (Macedonia) nel 2000, la Svizzera ha rafforzato la propria presenza nella regione. In Kosovo la rappresentanza svizzera tutela numerosi interessi che derivano dall'impegno sul posto.

**Aiuto umanitario:** già durante il conflitto nel Kosovo la Svizzera ha costruito campi per profughi e fornito materiale, medicinali e generi alimentari. Dopo la conclusione dei combattimenti l'aiuto umanitario è stato potenziato.

**Programma «Cash for Shelter»:** famiglie della regione offrono ospitalità a rifugiati e sono ricompensate per questa attività. Finora oltre 40000 profughi hanno approfittato di questo programma.

**FOCUS:** grazie a FOCUS vengono finanziati programmi edilizi, la ricostruzione di scuole e verifiche in vista di operazioni di sminamento.

**TV Kosovo:** l'OSCE ha nominato uno Svizzero quale segretario generale per la stazione televisiva del Kosovo.

**Radio Blue Sky:** dal luglio 1999 la Svizzera sostiene la radio locale «Blue Sky» a Pristina.

## Impieghi dell'esercito svizzero per il promovimento della pace

Nell'esercito svizzero gli impieghi internazionali a favore della pace hanno una lunga tradizione. Dopo la conclusione della Guerra fredda la Svizzera ha intensificato l'impiego di mezzi militari a favore della pace internazionale.

**Corea del Nord e del Sud:** circa 50 anni or sono, nel 1953, per la prima volta volontari dell'esercito svizzero furono impiegati al confine fra la Corea del Nord e la Corea del Sud. I nostri militi avevano, e hanno tuttora, il compito di sorvegliare questa linea di armistizio.

**Namibia:** nel 1989–1990, la Svizzera ha sostenuto con un'unità sanitaria di circa 150 persone la transizione della Namibia verso l'indipendenza.

**Sahara Occidentale:** fra il 1991 e il 1994 anche nel Sahara Occidentale è stata impiegata un'unità sanitaria composta di circa 50 persone.

**Bosnia-Erzegovina:** fra il 1996 e il 2000, circa 55 militi svizzeri hanno sostenuto il lavoro dell'OSCE.

**Operazione «ALBA»:** dall'aprile al luglio 1999, durante la crisi del Kosovo un distacco di elicotteri dell'esercito svizzero con tre Super Puma ha sostenuto l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) effettuando trasporti aerei. Hanno preso parte all'operazione in media 50 volontari dell'esercito svizzero.

**Kosovo:** dal luglio 1999 circa 160 militari sono impegnati nel Kosovo per consolidare la pace e la stabilità.

Inoltre, la Svizzera mette a disposizione delle Nazioni Unite anche *osservatori militari*. Essi contribuiscono a sorvegliare il rispetto degli accordi di tregua. Attualmente, gli osservatori militari svizzeri sono impiegati nel Medio Oriente, in Croazia, in Georgia, nel Congo e al confine fra Etiopia ed Eritrea. Precedenti impieghi si erano svolti in altre regioni dell'ex Jugoslavia e nell'Asia centrale (Tagikistan).

L'esercito mette poi a disposizione *singole persone* per impieghi presso i quartieri generali dell'ONU e dell'OSCE, come pure per interventi nell'ambito di operazioni promosse da queste organizzazioni.

## Secondo oggetto

### Modifica della legge militare (Cooperazione in materia di istruzione)

# 2

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Volete accettare la modifica del 6 ottobre 2000 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Cooperazione in materia di istruzione)?**

Il Consiglio nazionale ha adottato questa modifica con 126 voti contro 46; il Consiglio degli Stati con 38 voti contro 0.

## ■ Un'istruzione moderna ed efficiente

La difesa nazionale rimane fondamentale per la nostra politica di sicurezza. I militari devono poter essere istruiti in modo ottimale e moderno. Nell'interesse di un impiego parsimonioso dei mezzi a disposizione, l'istruzione dev'essere efficiente e tuttavia completa. È dimostrato che la cooperazione con eserciti alleati è ragionevole e utile.

## ■ L'esercito deve potersi allenare

Molte esercitazioni, specialmente quelle delle forze aeree e delle truppe corazzate, non possono più essere svolte nel nostro Paese, fortemente edificato e densamente popolato. Esercitazioni comuni con partner stranieri aiutano le truppe a migliorare l'istruzione. Questo genere di collaborazione rafforza la nostra autonomia anche nel settore della difesa. Non ne derivano comunque obblighi in caso di guerra.

## ■ Procedure più semplici, migliore protezione giuridica

L'obiettivo della modifica di legge è in primo luogo di semplificare le procedure. Il Consiglio federale deve avere la competenza di concludere convenzioni generali riguardanti la cooperazione in materia di istruzione con un determinato Stato; i dettagli tecnici e amministrativi sono invece disciplinati dal Dipartimento federale della difesa (DDPS). Nel contempo, i membri dell'esercito svizzero all'estero devono fruire di una protezione giuridica molto estesa. Questo è però possibile soltanto applicando il principio della reciprocità:

gli stessi diritti devono essere accordati anche ai militari stranieri che soggiornano in Svizzera a scopo di formazione.

## ■ Perché il referendum?

L'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) ha lanciato il referendum contro questa revisione. Essa ritiene, in particolare, che la cooperazione in materia di istruzione militare costituisca il preludio a un avvicinamento alla NATO non conforme alla neutralità o addirittura a un'adesione a questa organizzazione. Si oppone inoltre alla presenza di soldati stranieri in Svizzera.

## ■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento sono convinti che il nuovo disciplinamento della cooperazione con l'estero nell'istruzione militare sia obiettivamente indispensabile, sia corretto dal profilo della politica di sicurezza e non sollevi problemi per quanto riguarda la neutralità. Senza rinunciare alla neutralità e alla sovranità è possibile raccogliere esperienze indispensabili, dalle quali traggono profitto entrambe le parti. Le esercitazioni in comune non sono assolutamente un preludio all'avvicinamento a un'alleanza militare come la NATO o addirittura a un'adesione alla NATO stessa. Iniziative di questo genere non sono in discussione.



# Testo in votazione

## Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) (Cooperazione in materia di istruzione)

Modifica del 6 ottobre 2000



*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 18-22, 45<sup>bis</sup> e 69 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

*Art. 48a* Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti:

- a. l'istruzione della truppa all'estero;
- b. l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
- c. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

<sup>2</sup> Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d'istruzione particolari nell'ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

*Art. 150a* Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

<sup>2</sup> Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

- a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
- b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
- c. l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2000 414

<sup>2</sup> RS 510.10

<sup>3</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.





# Argomenti del Comitato d'iniziativa

## «Non vogliamo soldati stranieri in Svizzera

Nel caso del progetto riguardante la «Cooperazione in materia di istruzione» sembrerebbe trattarsi solo di rispondere a giustificate esigenze in materia di istruzione militare all'estero. Convenzioni del genere, soprattutto per le forze aeree e le truppe corazzate, vengono concluse già attualmente.

In realtà, la «cooperazione in materia di istruzione» serve a rendere l'esercito svizzero «interoperativo», ossia pronto e disponibile per mettersi agli ordini della NATO. I soldati svizzeri devono poter svolgere esercitazioni comuni con militari stranieri sotto il comando della NATO e soldati esteri devono essere in grado di perfezionarsi anche in Svizzera. Questa via sbagliata è stata imboccata seguendo il motto «Sicurezza attraverso la cooperazione», ovvero la falsa conclusione secondo la quale il nostro Paese può ormai garantire la propria sicurezza soltanto dipendendo da eserciti stranieri.

Carri armati francesi hanno già svolto esercitazioni di tiro nella regione di Wichlenalp. E piloti svizzeri di F/A 18 si esercitano a compiere rifornimenti di carburante in volo. Con il bizzarro concetto di «area operativa antistante», l'esercito svizzero dev'essere in grado, assieme con la NATO, di compiere un combattimento difensivo 200 o 300 chilometri oltre il confine nazionale.

La sottomissione alla NATO dell'esercito svizzero («interoperatività») è portata avanti imponendo la lingua inglese negli stati maggiori e nei corsi per ufficiali e adottando una dottrina militare comune, concetti d'impiego comuni, una struttura che renda il nostro esercito operativo all'interno della NATO, le stesse armi e lo stesso identico materiale fino al dispositivo di agganciamento per i rimorchi.

Questa «fraternità armata» deve consentire all'esercito svizzero di essere impiegato congiuntamente alle truppe della NATO in zone di conflitto e di combattimento all'estero. L'obiettivo ultimo è l'adesione alla NATO.

Il mutamento di corso da esercito svizzero di resistenza a esercito d'intervento e infine a esercito NATO in formato tascabile è in nettissima contraddizione con la neutralità svizzera e con il nostro sistema di milizia. Se seguissimo questa via, saremmo coinvolti in alterchi bellici stranieri e dovremmo rinunciare alla nostra tradizione di pace che ha ormai due secoli. La conseguenza di tutto ciò sarebbe una diminuzione della sicurezza.

Pertanto: Non vogliamo soldati stranieri in Svizzera! No al progetto riguardante la «Cooperazione in materia di istruzione!»

# Parere del Consiglio federale

# 2

**La cooperazione con altri eserciti in materia di istruzione è una necessità militare. Essa dev'essere disciplinata in modo semplice ed efficiente. Ai militi svizzeri che soggiornano all'estero dev'essere garantita una protezione giuridica ottimale. Il Consiglio federale sostiene questa revisione parziale della legge militare in particolare per i seguenti motivi:**

## ■ Sfruttare la cooperazione nell'istruzione militare

Il nostro esercito in Svizzera non può svolgere tutte le esercitazioni necessarie per raggiungere un'istruzione ottimale. Nel caso delle forze aeree, ad esempio, un efficiente addestramento nello spazio aereo svizzero è reso sempre più difficile da una serie di condizioni legate al traffico aereo civile, alle prescrizioni relative al rumore, al divieto di volo notturno e al divieto dei voli supersonici. In altri Paesi vi sono aree e impianti d'esercizio adeguati. È nel nostro interesse poterne usufruire. Invece di dover pagare, possiamo offrire ai nostri partner, quale contropartita, i moderni impianti dell'esercito svizzero, come ad esempio i simulatori per i carri armati e i velivoli. La cooperazione può comprendere anche esercitazioni comuni, che servono a verificare il grado di istruzione delle nostre truppe. Se ci confrontiamo con altri in tempo di pace, possiamo valutare quali prestazioni potrà fornire il nostro esercito in caso di emergenza. Una collaborazione di questo genere non è una novità e ha già fornito prove positive. Rinunciarvi ora significherebbe indebolire l'esercito.

## ■ La Guerra fredda è finita

Gli Stati europei – e non soltanto quelli dell'Europa occidentale – collaborano più intensamente anche nel campo dell'istruzione militare. Questa cooperazione è diventata un'occorrenza normale. Essa è altrettanto importante e ovvia per il settore

militare quanto gli scambi internazionali che avvengono nell'economia, nell'industria o nella ricerca. Non ne deriva alcun obbligo politico, né tantomeno militare. La neutralità non ne è assolutamente indebolita; al contrario, l'indipendenza militare della Svizzera viene rafforzata grazie al buon livello di istruzione del suo esercito.

## ■ Regolamentazioni semplificate

Per collaborare con uno Stato in materia di istruzione militare occorre ogni volta concludere un accordo. Finora il Consiglio federale ha concluso una convenzione con un determinato Paese non soltanto per l'intera cooperazione nel campo dell'istruzione, bensì per ogni singola attività. È possibile ridurre questo dispendio senza che il controllo politico ne faccia le spese: il Consiglio federale sarà competente per la conclusione di convenzioni quadro, mentre il DDPS disciplinerà i dettagli tecnici. Per gli Stati con i quali non è stata conclusa alcuna convenzione quadro, il Consiglio federale rimarrà competente per l'approvazione dei singoli progetti d'istruzione.

## ■ Migliore protezione giuridica

I membri dell'esercito devono fruire anche all'estero di una protezione giuridica ottimale. A tale scopo il Consiglio federale deve poter concludere accordi internazionali in materia. La situazione giuridica dei militari svizzeri all'estero e dei militari stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera per svolgervi una formazione dev'essere disciplinata secondo il princi-

pio della reciprocità. Questo riguarda fra l'altro la responsabilità in caso di danni, il perseguimento di reati e l'importazione e l'esportazione di materiale e di equipaggiamento. In questi settori vi sono norme internazionali. Il Consiglio federale dev'essere autorizzato a concludere simili convenzioni. I diritti dei privati in Svizzera non ne vengono pregiudicati in alcun modo.

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione parziale della legge militare concernente la cooperazione in materia di istruzione.**

# Terzo oggetto

## Abrogazione dell'articolo sulle diocesi

# 3

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

**Volete accettare il decreto federale del 15 dicembre 2000 concernente la soppressione dell'obbligo d'approvazione per l'istituzione di diocesi?**

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 170 voti contro 17; il Consiglio degli Stati con 38 voti contro 0.

## ■ Un retaggio del «Kulturkampf»

L'articolo sulle diocesi subordina l'istituzione di diocesi all'approvazione della Confederazione. Esso è un retaggio dell'epoca del cosiddetto «Kulturkampf», il conflitto che nella seconda metà del XIX secolo oppose Stato e Chiesa cattolica. Nella Costituzione federale del 1874 questo articolo era affiancato da altre norme d'eccezione di natura confessionale, che nel frattempo sono state abrogate: la proscrizione dell'ordine dei Gesuiti, il divieto di erigere nuovi conventi e l'esclusione degli ecclesiastici dal Consiglio nazionale. Oggi l'articolo sulle diocesi è completamente superato e deve pertanto essere abrogato.

## ■ Discriminatorio e contrario al diritto internazionale

La Chiesa cattolica romana nel nostro Paese è suddivisa in sei diocesi, a capo di ognuna delle quali vi è un vescovo. Anche in altre Chiese vi sono vescovi e diocesi, ma l'articolo sulle diocesi di fatto era diretto esclusivamente contro la Chiesa cattolica romana. Secondo l'opinione odierna è perciò discriminatorio e viola la libertà religiosa. È inoltre contrario al diritto internazionale.

## ■ Non è più necessario per garantire la pace

Gli articoli confessionali d'eccezione furono introdotti nel XIX secolo poiché si temevano pericoli per la quiete e l'ordine pubblico e si volevano prevenire minacce alla pace religiosa. Le ragioni addotte nel

1874 per l'introduzione dell'articolo sulle diocesi non hanno oggi più alcun valore.

## ■ Discussioni pluriennali

Da anni si sta cercando di stralciare questo articolo. La sua abrogazione è stata presa in considerazione anche nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale. Si è dibattuto però anche della necessità di concludere dapprima dei concordati (accordi) con la Santa Sede sulla suddivisione delle diocesi e di sostituire l'articolo sulle diocesi con un articolo generale sulle religioni. Il Parlamento ha deciso a grande maggioranza di stralciare definitivamente questo articolo.

## ■ Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

L'articolo sulle diocesi viola importanti principi del nostro Stato di diritto, limitando senza necessità un diritto fondamentale e trattando una determinata confessione in modo diverso rispetto a tutte le altre. La revisione alleggerisce la Costituzione federale di una prescrizione superflua, che non è più attuale. Le decisioni interne riguardanti l'organizzazione di una Chiesa non mettono in pericolo il nostro Stato, che a sua volta non ha alcun bisogno di esercitare la sua influenza in questo ambito.

# Parere del Consiglio federale

**L'articolo sulle diocesi è l'ultima disposizione eccezionale di carattere confessionale della Costituzione federale. Esso limita inutilmente il diritto fondamentale della libertà di religione. Inoltre, è discriminatorio e viola il diritto internazionale. Questo corpo estraneo nella nostra Costituzione federale e nel nostro Stato, che sono tenuti a tutelare i diritti dell'uomo, dev'essere soppresso. Il Consiglio federale sostiene lo stralcio dell'articolo sulle diocesi in particolare per i seguenti motivi:**

## ■ **Restrizione infondata della libertà religiosa**

L'articolo sulle diocesi, ossia l'articolo 72 capoverso 3 della Costituzione federale, è figlio del XIX secolo. Fu inserito nella Costituzione federale del 1874 quale reazione a un tentativo di istituire la diocesi di Ginevra, senza il coinvolgimento dello Stato federale. Oggi quest'ultimo articolo d'eccezione di carattere religioso non è più giustificato. L'articolo sulle diocesi costituisce una restrizione della libertà religiosa, che è una componente fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Non è più possibile trovare motivazioni, quali ad esempio preoccupazioni riguardanti la quiete e l'ordine pubblico, per mantenere una simile discriminazione. Le decisioni in merito all'istituzione di diocesi e ai loro confini sono questioni che riguardano l'organizzazione interna delle Chiese. Lo Stato svizzero non corre alcun pericolo accordando alle Chiese, senza restrizioni, la libertà di pronunciarsi in modo autonomo sulla loro organizzazione.

## ■ **Intervento discriminatorio**

L'articolo sulle diocesi viola il principio dell'uguaglianza di diritto, garantito dalla Costituzione federale, ed è pertanto discriminatorio. In pratica, si dirige unicamente contro la Chiesa cattolica romana. Tutte le altre comunità religiose possono disciplinare autonomamente la loro organizzazione interna. Non si capisce perché le Chiese suddivise in diocesi non dovreb-

bero beneficiare della stessa libertà d'organizzazione delle Chiese che non hanno una struttura episcopale.

## ■ **Violazione degli obblighi di diritto internazionale**

La Svizzera tutela la libertà religiosa e l'uguaglianza di diritto conformemente alla Costituzione federale. Si è però anche impegnata a garantire questi diritti fondamentali aderendo a due convenzioni internazionali: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. L'articolo sulle diocesi è in contrasto con entrambi questi trattati internazionali.

## ■ **Deliberazioni in Parlamento**

Il Parlamento ha discusso approfonditamente la questione dell'articolo sulle diocesi. Fra l'altro, era stata considerata anche l'idea di mantenere questo articolo fino al momento in cui fossero state disciplinate, mediante concordati con la Santa Sede, tutte le questioni in sospeso riguardanti la suddivisione delle diocesi. I concordati sono però accordi fra parti contraenti autonome e pertanto non possono essere imposti; inoltre, in questo ambito sono competenti in primo luogo i Cantoni. Ha suscitato discussioni anche l'opposizione di alcuni gruppi all'interno della Chiesa cattolica romana. Essi intendevano rinunciare all'articolo sulle diocesi soltanto se la Santa Sede avesse concesso alle Chiese locali un maggior diritto di partecipazione, soprattutto in occasione della nomina dei vescovi; tuttavia, in que-

sta materia l'articolo non offre alcun appiglio giuridico. Altri, infine, hanno proposto di non stralciare semplicemente l'articolo sulle diocesi, bensì di sostituirlo con un articolo esaustivo in materia religiosa. Dato però che l'elaborazione di un articolo di questa natura avrebbe potuto risvegliare nuove emozioni, le Camere hanno respinto questa alternativa. Il Consiglio degli Stati ha adottato all'unanimità il decreto; il Consiglio nazionale a grande maggioranza.

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la soppressione dell'obbligo d'approvazione per l'istituzione di diocesi.**

# Testo in votazione

## Decreto federale concernente la soppressione dell'obbligo d'approvazione per l'istituzione di diocesi

del 15 dicembre 2000



*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 maggio 2000<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 13 settembre 2000<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 72 cpv. 3*

*Abrogato \**

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

**\* Il capoverso da abrogare è il seguente:**

<sup>3</sup> L'istituzione di diocesi sottostà all'approvazione della Confederazione.

# 3

<sup>1</sup> FF 2000 3510

<sup>2</sup> FF 2000 4860